



N

otiziario Inca

N.2/2013

Quaderni di Medicina Legale del Lavoro

Cecità civile

Medici legali e oculisti a confronto

Parte prima - Normativa



il Patronato della CGIL



Notiziario Inca


N.2 / 2013

Quaderni di Medicina Legale del Lavoro

Cecità civile

Medici legali e oculisti a confronto

Parte prima - Normativa



DIRETTORE RESPONSABILE

Lisa Bartoli

REDAZIONE

Sonia Cappelli

Via G. Paisiello 43
00198 Roma
Tel. (06) 855631
Fax (06) 85352749
E-mail:
comunicazione-informazione@inca.it

PROPRIETÀ E AMMINISTRAZIONE

Ediesse srl
Viale di Porta Tiburtina 36
00185 Roma
Tel. (06) 44870283/260
Fax (06) 44870335

ABBONAMENTO NOTIZIARIO INCA

annuo € 25,00 - estero € 50,00
una copia € 6,00
C/C post. n. 935015
intestato a Ediesse srl
Viale di Porta Tiburtina 36
00185 Roma, indicando la causale
di versamento «Notiziario Inca»

Spedizione in abbonamento
postale 45% comma 20/b art. 2,
legge 662/1996 Filiale di Roma
iscritto al n. 363/83 del Registro
delle pubblicazioni periodiche
del Tribunale di Roma
il 22.12.1983

Progetto grafico: Antonella Lupi
Stampa: Tipografia O.GRA.RO. srl
Vicolo dei Tabacchi, 1 - Roma

CHIUSO IN TIPOGRAFIA
IL 26 OTTOBRE 2013

Questo Quaderno è stato curato da:

Cristiana Brambilla, Gianpiero Cassina,

Mariaclara Guerreri, Adalberto Ferioli,

Coordinamento Medico Regionale Inca Cgil Lombardia;

Nadja Polimeni, dirigente medico legale Inps Milano;

Maria Mangiaracina dell'Inca Cgil Lombardia.



▼ **Sommario**

▼ Introduzione	5
▶ Benefici economici e agevolazioni per disabili visivi	7
▶ Legge n. 632/1954 (Istituzione Oncc «Opera Nazionale per i Ciechi Civili»)	15
▶ Legge 66/1962 (Nuove disposizioni per Oncc)	19
▶ Legge 382/1970 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili – Soppressione Oncc – Istituzione Uic «Unione Italiana Ciechi»)	25
▶ Legge 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti)	33
▶ D.M. 5-2-1992 (Estratto Tabelle Invalidità Civile: valutazione apparato visivo)	37
▶ Legge 138/2001 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici)	41
▶ D.M. 2-8-2007 (Patologie escluse da visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante)	43
▶ Legge 107/2010 (Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche)	49
▶ Sentenza Corte Costituzionale 346/1989 (Cecità parziale e altre minorazioni nel riconoscimento dell'accompagnamento)	53
▶ Circolare Ministero della Salute 28-4-2004 (Campo visivo di Estermann – di Zingirian & Gandolfo)	59

Introduzione

Le prime norme in favore dei soggetti con disabilità visiva risalgono a metà degli anni '50, con la legge 632 del 9/8/1954 istitutiva dell'Opera Nazionale dei Ciechi e la successiva legge 66 del 10/2/1962 di riordino del sistema, ma solo con la legge 382 del 27/5/1970 la tutela dei ciechi raggiunge un'organica definizione.

L'art. 11 della legge 382/70 definisce come cieco assoluto colui che risulta affetto da «totale mancanza della vista» o che conserva solo «la mera percezione dell'ombra e della luce» e come cieco ventesimista colui che conserva «un residuo visivo in ambo gli occhi, con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo».

Con la successiva legge n. 138 del 3/4/2001 accanto al criterio della perdita di acuità visiva viene aggiunto, per la definizione della cecità, anche il residuo perimetrico binoculare, cioè la riduzione del campo visivo (come precisato dalla Circolare del Ministero della Salute del 28-4-2004).

Pertanto si considera cecità assoluta: la totale mancanza della vista in entrambi gli occhi oppure la mera percezione di ombra-luce o motu-manu in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore oppure un residuo perimetrico oculare inferiore al 3 per cento in entrambi gli occhi.

Sono invece ciechi ventesimisti coloro che hanno: un residuo visivo con correzione non superiore (uguale o inferiore) a 1/20 in entrambi gli occhi (fino alla «contadita») oppure un residuo perimetrico oculare inferiore al 10 per cento in entrambi gli occhi.

La cecità può essere congenita o acquisita ma per godere delle provvidenze previste per ciechi civili / invalidi civili non deve dipendere da causa di guerra o di servizio o da infortunio sul lavoro (in tali casi intervengono la tutela Inail e la causa di servizio).

Tutti coloro che non rientrano nella definizione di cieco assoluto o di cieco ventesimista sono considerati «invalidi civili» e non «ciechi civili».

Sono invalidi civili «ipovedenti gravi» coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione oppure hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento.

Sono invalidi civili «ipovedenti medio-gravi» coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione oppure hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 50 per cento.

Sono invalidi civili «ipovedenti lievi» coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione oppure hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60 per cento.

La valutazione della percentuale di invalidità civile per i soggetti che non rientrano nella fattispecie di cieco ventesimista e cieco assoluto, viene effettuata secondo la Tabella allegata al D.m. 5-2-1992.

Benefici economici e agevolazioni per disabili visivi

I ciechi parziali ventesimisti, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%, hanno diritto oltre ad un assegno mensile legato ad un tetto di reddito («pensione ciechi civili parziali») anche ad una indennità specifica, il cui importo non viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e non è soggetto ad alcun limite di reddito («indennità speciale per ciechi ventesimisti»).

Gli importi aggiornati per l'anno 2013 sono i seguenti:

Pensione ciechi civili parziali

Assegno di 275,87 euro e limite di reddito di 16.127,30 euro

Indennità speciale ciechi ventesimisti

Assegno di 196,78 euro e nessun limite di reddito

Analogamente i ciechi assoluti hanno diritto ad una pensione mensile legata al reddito e di importo diverso se sono o meno ricoverati («pensione ciechi civili assoluti») e ad una indennità di accompagnamento, senza nessun tetto di reddito («accompagnamento per ciechi assoluti»).

Pensione ciechi civili assoluti

Assegno di 298,33 euro e limite di reddito di 16.127,30 euro

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)

Assegno di 275,87 euro e limite di reddito 16.127,30 euro

Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti

Assegno di 846,16 euro e nessun limite di reddito.

I deficit visivi che non rientrano né nella cecità assoluta né in quella parziale «ventesimista» possono dare diritto a benefici economici solo se raggiungono un grado

di invalidità pari o superiore al 74% (secondo la Tabella allegata al D.m. 5 febbraio 1992, per esempio: 1/20 in un occhio, 1/15 nell'altro occhio, oppure deficit di acuità anche inferiori ma con alterazioni del campo visivo).

In questi casi viene erogato un assegno mensile, con limite di reddito:

Assegno mensile invalidi civili parziali

Assegno di 275,87 euro e limite di reddito 4.738,63 euro

Se si tratta di un minore, non cieco assoluto né ventesimista, potrà essere riconosciuta l'indennità di frequenza, anch'essa legata al reddito:

Indennità mensile frequenza minori

Assegno di 275,87 euro e limite di reddito (personale del minore) di 4.738,63 euro.

I ciechi assoluti e i ciechi ventesimisti che siano affetti anche da altre minorazioni fisiche o psichiche (non visive) che, da sole, comportino una invalidità totale con incapacità agli atti quotidiani della vita o impossibilità a deambulare, hanno diritto sia ai benefici previsti per il deficit visivo, sia a quelli previsti per gli invalidi civili, purché il riconoscimento dell'invalidità civile sia dovuto ad una patologia diversa da quella che ha portato alla dichiarazione di cecità (come quando, per esempio, a seguito di un incidente stradale la persona oltre a perdere la capacità visiva riporti anche una paraparesi agli arti inferiori).

Indennità di accompagnamento invalidi civili totali

Assegno di 499,27 euro e nessun limite di reddito.

Per quanto riguarda il cumulo delle pensioni, sia di più assegni sia di questi con la pensione di anzianità, di vecchiaia o di reversibilità, nonché la pensione sociale, valgono regole particolari, che spesso comportano la scelta da parte del disabile del trattamento economico a lui più favorevole.

Sul concorso delle minorazioni che danno diritto all'accompagnamento, l'art. 1 della L. 508/88 stabilisce che l'inabilità totale e la perdita di autonomia utile ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento come invalido civile, deve essere determinata solo da patologie extra-visive, per evitare duplicazioni di benefici, dal momento che per il settore «cecità» la legge prevede provvidenze specifiche.

La norma è volta a far sì che per la medesima infermità non si percepiscano due diverse prestazioni.

Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza n. 346/89, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, comma 1 della legge n. 18/80 (indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e c. 2 e 4 della L. 118/71, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere con le altre menomazioni anche la cecità parziale.

Il caso specifico da cui deriva la Sentenza è quello di un soggetto riconosciuto cieco parziale,

che per tale riconoscimento percepiva una pensione mensile di lire 25.000. Lo stesso soggetto aveva ottenuto anche, per altre patologie, diverse da quella visiva, il riconoscimento di un'invalidità civile all'80%, senza peraltro nessuna pensione, per superamento dei limiti di reddito. La Ctu medica aveva concluso che in concreto il soggetto non era autonomo e considerando tutte le infermità menomanti nel loro insieme (patologia visiva + altre patologie) si sarebbe dovuta riconoscere un'invalidità civile al 100% con accompagnamento ex lege 18/80.

La Corte dopo aver precisato che l'esclusione dal «calcolo» per una prestazione previdenziale o assistenziale di malattie già coperte da un'altra prestazione economica di legge è suscettibile di critica nel caso in cui la separata valutazione delle singole minorazioni conduca ad una insufficiente copertura delle complessive esigenze di assistenza del soggetto che ne è affetto, ha ulteriormente precisato che tale esclusione «risulta priva di razionalità se applicata nei confronti dell'indennità di accompagnamento [...] che è ulteriore e aggiuntiva rispetto allo stato di totale inabilità al lavoro; e conseguentemente appresta una specifica provvidenza per porre in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta».

La cecità parziale, quindi, può costituire un fattore concorrente ad integrare, insieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che in presenza dei requisiti previsti dalla legge attribuisce il diritto all'indennità.

In sostanza, la Corte Costituzionale afferma che quando due prestazioni hanno finalità sostanzialmente diverse, la stessa menomazione che dà diritto alla prima prestazione, può concorrere a determinare le condizioni per l'erogazione della seconda: ciò con particolare riferimento all'indennità di accompagnamento.

■ Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste per i disabili e in particolare per i non vedenti e gli ipovedenti sono diverse e soggette a periodici aggiornamenti, di solito in coincidenza con l'approvazione della legge finanziaria. Per informazioni specifiche si può consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate (sezione dedicata alle agevolazioni per i disabili all'interno delle guide dell'Agenzia).

Una delle più importanti agevolazioni è la detrazione dall'Irpef, prevista per la presenza nel nucleo familiare di un figlio disabile.

Le spese sostenute per l'acquisto degli ausili tecnici sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% del prezzo (D.p.r. 917/86, art. 13-bis, comma 1, lett. c). Lo stesso trattamento si applica all'acquisto delle automobili destinate ad agevolare gli spostamenti dei ciechi ed alle spese per il mantenimento del cane guida.

La risoluzione n. 306/2002 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono detraibili anche le spese per l'adattamento del veicolo (di solito non necessario per il trasporto dei ciechi) e la manutenzione straordinaria. Non sono ammesse le spese ordinarie di consumo e

la normale manutenzione (carburante, lubrificante, pneumatici, assicurazione obbligatoria). Per le automobili intestate ai disabili o a familiari dei quali i disabili stessi siano fiscalmente a carico sono previste anche l'Iva agevolata al 4% e l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione (L. 342/2000, art. 50). Per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto alcun adattamento dell'autovettura, come invece è richiesto per i disabili motori.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 8 agosto 2005 n. 117/E, ha precisato che «Tutti gli optional comprati contestualmente all'autovettura costituiscono parte integrante della stessa e quindi usufruiscono dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta».

Per il cane guida la legge consente di detrarre una cifra forfettaria comprensiva di tutte le spese di mantenimento dell'animale.

Le spese mediche, comprese quelle per interventi chirurgici, sono deducibili dal reddito ai fini Irpef (art. 10, lett. b, del testo unico sulle imposte dirette sopra citato).

È possibile dedurre dal reddito imponibile gli oneri contributivi relativi agli addetti ai servizi domestici e per l'assistenza personale o familiare (colf e badanti), nonché le spese sostenute per il loro compenso (D.p.r. 917/86, art. 10, comma 2).

Il D.m. 14 marzo 1998 ha stabilito l'applicazione dell'Iva agevolata nella misura del 4% per tutti gli strumenti tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap. Si tratta di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo basato su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricato o di comune reperibilità, preposto ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura da parte dei soggetti disabili.

Per poter ottenere tale agevolazione occorrono due requisiti:

- il certificato di invalidità attestante la minorazione visiva ovvero la relativa autocertificazione;
- un ulteriore certificato rilasciato dall'oculista della Asl attestante il collegamento funzionale tra lo strumento che si intende acquistare e la minorazione visiva (sostituibile dall'autocertificazione).

Tali certificati vanno consegnati al rivenditore, il quale nella fattura indicherà che l'Iva applicata è del 4% ai sensi del D.m. 14 marzo 1998.

La L. 388/2000 aveva stabilito l'esenzione dalla tassa di successione e di donazione per i beneficiari disabili gravi se l'importo complessivo del lascito non superava lire 1.000.000.000. Successivamente la L. 383/2001 ha abolito l'imposta di successione e di donazione, sottoponendo i trasferimenti di valore superiore a € 180.759,91 alle imposte previste per gli atti a titolo oneroso. Poiché per questi ultimi non sono previste esenzioni, è da ritenere che il disabile che riceva per successione o donazione beni immobili per un valore superiore alla cifra sopra indicata, debba pagare l'imposta prevista per il corrispondente trasferimento a titolo oneroso (vendita, costituzione di usufrutto, ecc.).

I Comuni possono prevedere delle riduzioni dell'Ici (imposta comunale sugli immobili) se l'immobile è di proprietà di un disabile o di persona della quale il disabile stesso sia fiscalmente a carico.

Le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di servizi pubblici possono prevedere particolari agevolazioni in base ai valori Ise e Isee. La presenza di un disabile all'interno del nucleo familiare contribuisce a ridurre il valore complessivo dell'Ise e dell'Isee.

Alcuni operatori telefonici praticano uno sconto sul canone di abbonamento per gli utenti residenziali se l'Isee dell'intestatario dell'utenza telefonica non supera un determinato valore.

■ **Protesi sanitarie**

Il D.m. 27 agosto 1999 n. 332 contiene il cosiddetto «nomenclatore tariffario», un elenco di protesi e sussidi fornite a totale o parziale carico delle Asl (per esempio, oltre alle lenti, le protesi oculari in vetro o resina per coloro che hanno subito l'asportazione del bulbo oculare, il bastone bianco, l'orologio tattile o parlante ed alcuni ausili informatici quali la sintesi vocale, il display braille, la stampante braille e lo scanner).

Per tali ausili è sufficiente un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 34% (in termini di acuità visiva soglia minima per il 34% ex D.m. 5/2/1992= visus pari a 1/10 in un occhio e meno di 3/10 nell'altro occhio con correzione).

■ **Collocamento al lavoro «ope-legis»**

La legge 68 del 1999 ha riformato il sistema del collocamento obbligatorio dei disabili, lasciando peraltro inalterate le leggi precedenti che prevedono modalità particolari per l'avviamento al lavoro dei centralinisti e dei fisioterapisti ciechi (L. 113/85 – L. 403/71 e 29/94). Per l'esercizio di professioni diverse da quelle tradizionalmente riservate ai ciechi, i disabili visivi sono assimilati agli altri invalidi.

La legge 120 del 1991 ha sancito il diritto di accesso a tutti i concorsi pubblici per lo svolgimento di attività che non siano incompatibili con la minorazione visiva.

■ **Pensionamento anticipato**

La legge 120 del 1991 prevede che i lavoratori ciechi ed ipovedenti possano usufruire di un mese di contribuzione figurativa per ogni tre mesi di lavoro effettivamente prestato, con la possibilità quindi di raggiungere l'anzianità contributiva richiesta dalla legge per andare in pensione prima degli altri lavoratori.

Se la minorazione visiva è intervenuta successivamente all'inizio dell'attività lavorativa, i benefici sopra menzionati valgono solo dal momento in cui è stato riconosciuto lo stato di cecità o di invalidità.

Sulla base dello stesso principio la successiva legge 388/2000 ha stabilito che anche agli in-

validi civili con una invalidità superiore al 74% vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, con un limite massimo di contribuzione pari a 5 anni.

Il non vedente potrà avvalersi di entrambi i benefici se, oltre alla cecità, presenta una ulteriore minorazione che ha dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile.

L'art. 9 della legge 218/1952 ha ridotto di cinque anni l'età pensionabile per i lavoratori ciechi, cioè l'età compiuta la quale il lavoratore ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia. Il beneficio può essere fruito solo se sono trascorsi almeno 10 anni dalla data dell'assunzione e se risultino versati o accreditati contributi pensionistici pari ad almeno altrettanti anni ridotti di un terzo.

Tale norma è stata fatta salva dall'art. 1 comma 6 del d.lgs. 503/1992 e dalle riforme successive. Pertanto si dovranno sottrarre 5 anni dall'età prevista per la pensione di vecchiaia valida nel momento in cui il lavoratore matura il diritto di andare in pensione.

■ **Permessi speciali per i lavoratori non vedenti e per i loro familiari**

L'art. 33 comma 6 della legge 104/92 consente ai lavoratori ciechi ed ipovedenti, che siano dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della stessa legge, di poter usufruire alternativamente di un permesso retribuito di due ore al giorno o di tre giorni al mese anche consecutivi. Tale agevolazione è stata pensata per consentire al disabile di sottoporsi a controlli, cure o terapie riabilitative. Tuttavia le norme regolamentari che hanno definito il procedimento da seguire per ottenere tali permessi (richiesta diretta al datore di lavoro) non richiedono che il disabile indichi lo scopo per il quale domanda il permesso.

I permessi di tre giorni al mese possono essere usufruiti anche dal coniuge e dai familiari entro il secondo grado. Non è più richiesto, come una volta, che chi ne usufruisce conviva con l'handicappato, né che provi di prestare assistenza continuativa all'handicappato grave. Possono usufruire dei permessi i parenti e gli affini di terzo grado, se quelli di primo o di secondo sono ultrasessantacinquenni oppure sono affetti da patologia invalidante o ancora sono deceduti o mancanti (ad es. il coniuge è separato legalmente).

Questi soggetti hanno anche diritto a rifiutarsi di prestare lavoro notturno, mentre nulla è detto per quanto riguarda il lavoro notturno dei disabili. Pertanto è da ritenere che, qualora non sussistano ragioni cliniche che sconsiglino il lavoro notturno da parte del cieco o dell'ipovedente, questi sia tenuto a prestarlo.

I permessi sopra descritti non incidono negativamente sul diritto alle ferie, sulla tredicesima mensilità e sul diritto alla pensione di anzianità, poiché sono retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa.

Una sentenza della Cassazione del 2010 ha stabilito che si deve tenere conto anche dei giorni di permesso goduti nel calcolo del Tfr.

Il minorato visivo e i familiari con lui conviventi hanno inoltre diritto, se lavoratori, a sce-

gliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso (art. 33 comma 5).

L'art. 80 della L. 388/2000 prevede un congedo speciale retribuito, che può durare fino a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, anche frazionabili. Tale congedo, concesso dapprima solo in favore dei genitori, è stato successivamente esteso ai fratelli ed alle sorelle, qualora i genitori siano morti o non siano in grado di prestare assistenza continuativa al disabile. Da ultimo la Corte Costituzionale ha esteso l'applicabilità della norma al coniuge convivente con il disabile (senza esprimersi sui figli).

Tutti questi permessi possono essere usufruiti dal parente convivente lavoratore anche in presenza di altro parente convivente o non convivente che non ne abbia diritto, ad esempio perché studente o disoccupato.

■ Validità della firma

La legge n. 18 del 3 febbraio 1975 dispone che la firma apposta da un cieco in calce ad un documento è pienamente valida ed obbliga il cieco al rispetto di quanto contenuto nel documento. Il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione o anche di far redigere l'atto ad un'altra persona. In questi casi l'assistente dovrà apporre la propria firma sotto quella del cieco, indicando rispettivamente se si tratta di «testimone» o di «assistente alla redazione dell'atto». La presenza di due testimoni è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il cieco non sia in grado di firmare.

Tale normativa non si applica agli atti nei quali interviene un notaio.

Il disabile visivo può chiedere al tribunale la nomina di un amministratore di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n. 6).

■ Esercizio del diritto di voto

Nelle consultazioni elettorali politiche ed amministrative, compresi i referendum, il cieco e l'ipovedente possono votare facendosi accompagnare da una persona di fiducia.

La legge n. 17/2003 ha semplificato notevolmente l'iter burocratico: il disabile visivo può chiedere all'ufficio elettorale del Comune di residenza che venga apposto sulla tessera elettorale personale un timbro che attesta una volta per tutte il diritto ad essere accompagnato all'interno della cabina elettorale (per ottenere tale timbro è sufficiente recarsi all'ufficio elettorale con un certificato attestante la minorazione visiva o con il libretto di pensione per cecità rilasciato dall'Inps).

La L. 22/2006 ha introdotto la possibilità del voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da non consentire loro di allontanarsi dal luogo di dimora e la cui esistenza dipende da apparecchiature elettromedicali.

Legge 9 agosto 1954, n. 632

▼ **Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1954, n. 186.

■ **1. Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali**

È istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.

L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attività svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati.

L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con le modalità da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

■ **2. Organi dell'Opera**

L'Opera è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e di sei consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, e tre in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi.

I sei consiglieri di cui al precedente comma saranno nominati dal presidente del Consiglio dei ministri: di essi i tre rappresentanti dei Ministeri, col concerto dei

ministri interessati; i tre rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, su designazione di nove nomi da parte dell'Unione stessa.

I poteri del presidente dell'Opera, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi esecutivi e di controllo sono stabiliti con le norme previste dall'art. 7.

■ 3. Contributo dello Stato

Per il conseguimento dei suoi scopi, è assegnato all'Opera nazionale per i ciechi civili un contributo annuo di lire 4.200.000.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

■ 4. Assegno a vita e sua misura

È stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo art. 7.

L'assegno è corrisposto, dal compimento del 18° anno di età, a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

■ 5. Abrogazione del primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626

È abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle L. 7 dicembre 1951, n. 1371, e L. 4 novembre 1953, n. 839.

L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

■ 6. Copertura

Alla copertura della spesa prevista nel precedente art. 3 sarà provveduto, per lire 1.440.000.000, con le somme derivanti dalla abrogazione del primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle L. 7 dicembre 1951, n. 1371, e L. 4 novembre 1953, n. 839, e, per la rimanente somma di lire 2.760.000.000, con le entrate provenienti dalla imposizione sui pubblici spettacoli stabilita con separate disposizioni di legge.

■ 7. Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione - Statuto dell'Opera

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri per l'interno, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Con-

siglio di Stato, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.

Entro lo stesso termine sarà altresì approvato lo statuto dell'Opera.

■ 8. Inizio dell'attività dell'Opera

L'attività dell'Opera avrà inizio entro il mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

■ 9. Disposizione finale

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Legge 10 febbraio 1962, n. 66

▼ **Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1962, n. 61.

(La legge 27 maggio 1970, n. 382 – artt. 20 e seguenti – ha soppresso l'Opera nazionale per i ciechi civili e ha trasferito, patrimonio, personale e competenze in capo all'Unione Italiana Ciechi)

■ **1. L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede:**

- a) alla concessione della pensione non reversibile ai ciechi civili, di cui al successivo art. 7;
- b) a coordinare e potenziare le attività aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei ciechi;
- c) a promuovere iniziative aventi per iscopo il collocamento al lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia – in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate – le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;
- d) a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti;
- e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accogliamento in esse dei non vedenti che ne abbisognano.

L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'art. 13.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

- **2. L'Opera nazionale per i ciechi civili è retta da un Consiglio di amministrazione** composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per l'interno.

I ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal ministro per l'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

- **3. Il Consiglio di amministrazione:**

- 1) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;
- 2) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;
- 4) delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;
- 5) nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;
- 6) delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi;
- 7) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.

Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere approvate con decreto del ministro per l'interno di concerto con il ministro per il tesoro.

- **4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera** al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso. Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione.

In casi di urgenza il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie previste ai numeri 1) e 3) dell'art. 3, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.

■ **5. La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:**

- a) di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro;
- b) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno;
- c) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanità.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del ministro per l'interno di concerto con il ministro per il tesoro e dura in carica quattro anni.

■ **6. L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica.** L'organizzazione periferica è costituita principalmente dagli uffici regionali, retti preferibilmente da un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera.

Presso gli uffici della sede centrale, non aventi carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche funzionari ciechi civili.

■ **7. Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno.**

■ **8. Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età.**

■ **9. L'ammontare della pensione** di cui alla lettera a) dell'art. 1 è determinato maggiorando il trattamento stabilito dall'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, numero 32, di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge ed è subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 14.

- **10. I ciechi, che prima del 25° anno di età non abbiano assolto l'obbligo scolastico** di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino alcuna attività lavorativa, nonché i ciechi ospitati in istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.

Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale, o compiuto il 25° anno di età, la pensione viene concessa nella misura di cui all'art. 9.

Qualora, a causa di altra infermità, il cieco sia impossibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all'art. 9 della presente legge.

- **11. L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposita Commissione** provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati, rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi.

Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.

Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.

Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite più Commissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti.

Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti.

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico¹.

- **12. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente**, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal ministro per la sanità e composta di:

¹ Il comma è stato modificato dall'art. 2, L. 10 agosto 1964, n. 718.

- a) un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
- b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;
- c) un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

La Commissione superiore è presieduta dal sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni. In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal ministro per la sanità².

- **13. Con decreto del Presidente della Repubblica**, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.
- **14. L'Opera provvede** a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'art. 11, in relazione all'art. 7, per tutti coloro che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno una volta ogni dieci anni.
- **15. Salvo quanto previsto dall'art. 16** alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con **un contributo annuo a carico dello Stato** di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
- **16. Alle spese per l'assistenza sanitaria**, di cui alla lettera d) dell'art. 1, lo Stato partecipa con un contributo annuo di lire 200 milioni.
Il contributo di cui al precedente comma decorre dalla data di stipula della convenzione prevista alla stessa lettera d) dell'art. 1.
- **17. All'onere derivante dalla presente legge** si provvede con le maggiori entrate di cui alla legge relativa all'«Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8».
Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

² Articolo modificato dall'art. 3, L. 10 agosto 1964, n. 718.

- **18. È abrogata** ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge.

- **19. L'Opera continuerà la corresponsione** in favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.
Sono valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma precedente, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Legge 27 maggio 1970, n. 382

▼ **Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156.

- **1. Aumento della pensione non reversibile.** – La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:
 - da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
 - da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

- **2. Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza.** – Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile è ridotta nelle seguenti misure:
 - lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
 - lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

- **3. Tredicesima mensilità.** – Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonché ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo. Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.

- **4. Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti.** – A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennità di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennità in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
- **5. Condizioni economiche.** – La pensione non reversibile e l'indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.
- **6. Beneficiari dell'assegno a vita.** – In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.
- **7. Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile.** – L'indennità di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 4, spetta altresì ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non reversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare.
A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecità assoluta, nonché da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.
L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
- **8. Domande e ricorsi pendenti.** – Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non reversibile, presentati anteriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

■ **9. Decentramento del sistema di erogazione.** – Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione Italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente.

Nelle Province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'art. 7 del d.lgs.lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell'art. 7 del predetto d.lgs.lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione.

La nomina di due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi nominati dal presidente della giunta regionale.

Avverso la decisione del comitato provinciale, l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di necessità, il ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati, dal direttore generale dell'assistenza pubblica. [I ciechi civili beneficiari di una o più delle provvidenze previste dalla presente legge, non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono il diritto all'assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato] ¹. [Per l'applicazione del precedente comma il Ministero dell'interno provvede con apposite convenzioni con enti mutualistici].

¹ *Commi abrogati dall'art. 12, D.l. 2 marzo 1974, n. 30.*

■ **10. Commissioni provinciali sanitarie.** – L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti uno o più dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato, in ciascuna Provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, può nominare più commissioni le quali possono avere sede anche in altri Comuni della Provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

■ **11. Composizione delle commissioni provinciali sanitarie.** – La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente.

La commissione ha il compito di accertare se li istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi. Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce. I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l'esito del controllo oculistico. Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente all'Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.

■ **12. Commissioni regionali sanitarie.** – Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazio-

ne, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un Comune della regione, e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal ministro per la sanità di concerto con il ministro per l'interno. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

- **13. [Durata del mandato delle commissioni sanitarie.** – Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette commissioni, estraneo all'amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero della sanità, di concerto con quello del tesoro]².

- **14. Presentazione delle domande.** – I cittadini che aspirano al godimento di uno o più benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.

- **15. Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte.** – Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

² Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio 1975, n. 165.

- **16. Modalità di erogazione.** – Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna Provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (5) e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti. Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.

- **17. Decorrenza dei benefici.** – La concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

- **18. Scadenza delle rate.** – Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

- **19. Accertamenti sulla permanenza dei requisiti.** – Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.

- **20. Soppressione dell'Oncc e trasferimento del patrimonio.** – L'opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.

- **21. Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili.** – I ruoli delle carriere del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili – salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo – sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, all'Amministrazione civile dell'interno.

Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.

Salva la progressione in carica del personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione.

Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.

Il personale che non intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sarà inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi.

Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili è trasferito, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica, all'Unione italiana ciechi. Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito all'Unione stessa.

- **22. Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici.** – Ai fini della concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.

Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:

- a) del Ministero dell'interno;
- b) dell'Unione italiana ciechi; ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformità ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.

- **23. Copertura della spesa.** – Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3.523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente legge.

- **24. Effetti della legge ed abrogazioni.** – I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.

Legge 21 novembre 1988, n. 508

▼ **Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1988, n. 277.

■ **1. Aventi diritto alla indennità di accompagnamento.**

1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.

2. L'indennità di accompagnamento è concessa:

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

■ 2. Misura e periodicità delle indennità di accompagnamento.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.
5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità.

■ 3. Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

■ 4. Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione

non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

■ 5. Norme transitorie.

1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.

3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né ad ulteriori aumenti.

5-bis. Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati. – 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 è aumentata del 45 per cento¹.

■ 6. Abrogazioni.

1. È abrogato l'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971².

¹ Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 5, L. 11 ottobre 1990, n. 289.

² Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza del 4-18 marzo 1992, n. 106 (G.u. 25 marzo 1992, n. 13 – Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, per la parte che riguarda l'abrogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

■ 7. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6.856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 5 febbraio 1992

▼ Nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.

....(omissis)...

■ Apparato visivo

- La diminuzione del visus deve essere intesa dopo correzione a meno che l'anisometropia sia tale che la lente necessaria sia di gradazione troppo elevata; nel tal caso si devono aggiungere cinque punti percentuali.
- Le eventuali perdite campimetriche che possono rilevarsi in caso di glaucoma congenito od acquisito devono essere valutate a parte.
- La valutazione dei deficit visivi binoculari si effettua secondo la specifica tabella allegata, nella quale l'acutezza visiva centrale è indicata nella prima colonna orizzontale per un occhio e verticale per l'altro. Al punto d'incontro delle due colonne, si legge la percentuale d'invalidità. È importante sottolineare che l'acutezza visiva centrale indicata è quella relativa al visus residuo.

cod.	APPARATO VISIVO	min.	max.	fisso
5001	ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	0	0	30
5002	ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	31	40	0
5003	CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE	0	0	5

5004	CECITÀ BINOCULARE	0	0	100
5005	CECITÀ MONOCULARE	0	0	30
5006	CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50	8	19	0
5007	CECITÀ MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°	71	80	0
5008	CECITÀ MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20	91	100	0
5009	CHERATOCONO - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI	0	0	5
5010	DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA	0	0	25
5011	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO	0	0	5
5012	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO	0	0	20
5013	DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE	0	0	10
5014	DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA	1	10	0
5015	EMIANOPSIA BINASALE	0	0	20
5016	EMIANOPSIA BITEMPORALE	0	0	60
5017	EMIANOPSIA INFERIORE	0	0	41
5018	EMIANOPSIA NASALE	0	0	10
5019	EMIANOPSIA OMONIMA	0	0	40
5020	EMIANOPSIA SUPERIORE	0	0	10
5021	EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	20
5022	EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	60
5023	MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10	0	0	10
5024	QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE	0	0	10
5025	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO	0	0	10
5026	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI	31	40	0
5027	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO	0	0	15
5028	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI	0	0	80
5031	PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA)	0	0	0
5101	COLOBOMA	0	0	5
5102	CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA	0	0	5
5103	DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE	0	0	5
5104	ECTROPION PALPEBRALE	0	0	8
5105	ENTROPION PALPEBRALE	1	10	0
5106	GLAUCOMA ACQUISITO	11	20	0

5107	GLAUCOMA CONGENITO	0	0	10
5108	OCCHIO SECCO	1	10	0
5109	PARALISI DEL M. ORBICOLARE	1	10	0
8005	EPIFORA	1	10	0

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI

VISUS	9/10 8/10	7/10 6/10	5/10 4/10	3/10	2/10	1/10	1/20	meno di 1/20
9/10 a 8/10	0	2	3	5	7	10	15	20
7/10 a 6/10	2	3	5	7	10	15	20	30
5/10 a 4/10	3	5	7	10	15	20	30	40
3/10	5	7	10	15	20	30	40	60
2/10	7	10	15	20	30	40	60	70
1/10	10	15	20	30	40	60	70	80
1/20	15	20	30	40	60	70	80	100
meno di 1/20	20	30	40	60	70	80	100	100

Legge 3 aprile 2001, n. 138

▼ **Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93.

■ **Art. 1**

(Campo di applicazione)

1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

■ **Art. 2**

(Definizione di ciechi totali)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

- a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

■ **Art. 3**

(Definizione di ciechi parziali)

1. Si definiscono ciechi parziali:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

■ Art. 4

(Definizione di ipovedenti gravi)

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

■ Art. 5

(Definizione di ipovedenti medio-gravi)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

■ Art. 6

(Definizione di ipovedenti lievi)

1. Si definiscono ipovedenti lievi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

■ Art. 7

(Accertamenti oculistici per la patente di guida)

1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.

Decreto Ministeriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007

▼ **Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, della citata legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o inaggravate, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e domanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;

Considerata la necessità di provvedere alla individuazione delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di verifica sulla permanenza della disabilità:

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, è approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2007

Allegato

Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3.

Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o inaggravanti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

L'elenco è presentato in un prospetto in cui sono indicate:

- 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;
- per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

L'elenco viene rivisto con cadenza annuale.

Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli in-

teressati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. È fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.

1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.

2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione prognostica.

Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti.

Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.

3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione prognostica.

Indicazione di trattamento dialitico in corso.

4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.

6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Persistente compromissione neurologica.

Referti di esami specialistici.

7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Stadiazione internazionale della specifica patologia.

Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.

8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinata dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione prognostica.

Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione prognostica.

Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.

10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione prognostica.

Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.

11) Deficit totale della visione

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.

12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale.

Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi.

Legge 24 giugno 2010, n. 107

▼ **Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2010, n. 161.

Art. 1

Finalità

1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.
2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps).
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Art. 3

Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità

1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.

2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.

3. Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'Inps.

4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «*la sordità,*» sono inserite le seguenti: «*la sordocecità,*».

5. Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate.

6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.

Art. 4

Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche

1. Nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

Art. 5

Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche

1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Sentenza Corte Costituzionale n. 346 14-22 giugno 1989

Sul concorso delle minorazioni che danno diritto all'accompagnamento, l'art. 1 della L. 508/88 aveva stabilito che l'inabilità totale, utile ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, poteva riferirsi solo a minorazioni riguardanti invalidi civili e non a minorazioni visive, che danno titolo ad autonoma prestazione economica. La norma in esame è volta a far sì che per la medesima lesione non si percepiscano due diverse prestazioni.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 346/89, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, comma 1 della legge n. 18/80 (indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e c. 2 e 4 della L. 118/71, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere con le altre menomazioni la cecità parziale.

La Corte dopo aver precisato che tale regola (l'esclusione dal «calcolo» per una prestazione previdenziale o assistenziale delle malattie già indennizzate con riferimento ad un'altra prestazione) «è già di per sé suscettibile di valutazioni critiche ove la separata considerazione delle singole minorazioni conduca ad una insufficiente individuazione delle complessive esigenze di assistenza del soggetto che ne è affetto», ha ulteriormente precisato che «essa» (la regola di cui sopra) «risulta priva di razionalità se applicata nei confronti dell'indennità di accompagnamento [...] che è ulteriore e aggiuntiva rispetto allo stato di totale inabilità al lavoro; e conseguentemente appresta una specifica provvidenza per porre in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta».

La cecità parziale, quindi, può costituire un fattore concorrente ad integrare, insieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che in presenza dei requisiti previsti dalla legge attribuisce il diritto all'indennità.

In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato che quando due prestazioni hanno finalità sostanzialmente diverse, ben può una medesima menomazione, che automaticamente dà diritto alla prima prestazione, concorrere a determinare le condizioni per l'erogazione della seconda: ciò è espressamente affermato per l'indennità di accompagnamento

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELLANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Guerri Orfeo e il Ministero degli Interni, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un procedimento civile promosso da nei confronti del Ministero degli Interni per vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili assoluti dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, l'adito Pretore di Pisa rilevava che nella specie l'istante era affetto:

- a) da cecità parziale, per la quale fruiva di una modesta pensione (L. 25.000 mensili);
- b) da altre gravi patologie comportanti un'invalidità valutata in sede amministrativa nella percentuale dell'80%, che non gli dava però titolo ad alcuna provvidenza in ragione del superamento dei limiti di reddito stabiliti al riguardo.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio, e dall'iniziale valutazione della stessa Amministrazione resistente, emergeva che sommando la cecità alle altre patologie ne sarebbe risultata un'invalidità del 100%, che avrebbe dato titolo sia alla pensione d'invalidità che all'indennità di accompagnamento, per un totale di circa L. 800.000 mensili.

Ciò premesso, il Pretore di Pisa, con ordinanza del 25 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della citata legge n. 18 del 1980 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «nella parte in cui non consentono la percezione dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980 al cieco parziale titolare di pensione ed anche invalido civile all'80%, posto che la complessiva invalidità lo rende del tutto inabile a compiere gli atti quotidiani della vita».

La prima di tali norme, osserva il giudice a quo, rinvia, quanto alla definizione dell'invalidità civile che dà titolo all'indennità di accompagnamento, alla seconda; e questa esclude che ai fini del riconoscimento dello status di invalido possano rilevare ragioni di invalidità che – come nella specie – danno autonomamente titolo ad una prestazione diversa (ciechi, invalidi per lavoro o per servizio, ecc.). Ciò, però, a suo avviso, comporta, una manifesta disparità di trattamento tra soggetti le cui affezioni siano nel complesso tali da impedire loro di provvedere agli ordinari bisogni della vita, a seconda che tra di essi ve ne sia o meno taluna che dà titolo ad una prestazione autonoma, posto che la presenza di questa si traduce, come nel caso di specie, in un trattamento assistenziale deteriore.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver osservato che la cumulabilità delle provvidenze previste in favore di categorie distinte – invalidi civili, ciechi civili e sordomuti si risolverebbe in una duplice valutazione delle stesse minorazioni, ha, peraltro, chiesto il rinvio degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa di cui agli artt. 1 e 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui tali norme, nel loro combinato disposto, escludono che, ai fini

del riconoscimento dello stato di tale invalidità civile assoluta che dà diritto all'indennità di accompagnamento, possano essere computate le affezioni – come, nella specie, la cecità parziale – che danno titolo ad un'autonoma prestazione assistenziale. Nel definire le condizioni per l'attribuzione di tale indennità agli invalidi civili totalmente inabili, infatti, la prima di tali disposizioni richiama la seconda; e questa, nell'ultimo comma, esclude dalle prestazioni di invalidità civile «gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi».

Nel caso oggetto del giudizio a quo, la congiunta considerazione della cecità parziale e delle altre affezioni riscontrate al ricorrente – comportanti un'invalidità valutata nell'80% – avrebbe dato luogo al riconoscimento di un'invalidità totale con inabilità a compiere gli atti quotidiani della vita, e quindi all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento; ma ciò ostava la preclusione, discendente dalle norme impugnate, a considerare nel coacervo la cecità parziale, per la quale egli fruiva di autonoma pensione.

Ad avviso del Pretore rimettente, le cennate disposizioni contrastano con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., in quanto comportano un'irrazionale disparità di trattamento tra soggetti parimenti abbisognevoli di assistenza continuativa perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Se infatti a determinare tale condizione concorrono affezioni specificamente disciplinate come la cecità ed il sordomutismo – che danno titolo ad autonoma prestazione, il trattamento assistenziale complessivo risulta peggiore rispetto a quello goduto da chi sia totalmente inabile a causa di affezioni di altra natura.

Il descritto assetto normativo circa la spettanza dell'indennità di accompagnamento in caso di pluriminorazione comprensiva della cecità parziale non risulta modificato, nella prassi applicativa, dalle sopravvenute disposizioni contenute nella legge 21 novembre 1988, n. 508 e nel decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 2/89 del 19 gennaio 1989): sicché non può accogliersi la richiesta di restituzione degli atti per riesame della rilevanza avanzata dall'Avvocatura dello Stato.

2. – La questione è fondata. È d'uopo premettere che la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna; prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa (cfr. circolare cit. e parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1973/80 del 18 dicembre 1981).

Tale regola, connessa all'apprestamento di specifiche discipline per le sopradette cause di invalidità, è già di per sé suscettibile di valutazioni critiche ove la separata considerazione delle singole minorazioni conduca ad un'insufficiente individuazione delle comples-

sive esigenze di assistenza del soggetto che ne è affetto. Ma essa risulta priva di razionalità se applicata nei confronti dell'indennità di accompagnamento: la quale spetta, oltre che ai ciechi assoluti, ai soggetti totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche «che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua» (cfr. art. 1 legge n. 18 del 1980 e, oggi, art. 1 legge n. 508 del 1988). La legge, infatti considera qui una condizione specifica, quella dei soggetti non deambulanti o non in grado di provvedere a se stessi per le esigenze della vita quotidiana, che è ulteriore ed aggiuntiva rispetto allo stato di totale inabilità al lavoro; e conseguentemente, appresta una specifica provvidenza per porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta.

Tale carattere aggiuntivo dell'indennità in questione è dimostrato, da un lato, dal fatto che essa non spetta ove il soggetto non abbia da provvedere a tali esigenze perché ricoverato gratuitamente in istituto (art. 1, terzo comma, legge n. 18 del 1980); dall'altro, dal fatto che essa si cumula con la pensione d'invalidità totale, ove di questa ricorrano i requisiti reddituali, e spetta anche agli invalidi totali minori di anni diciotto, che non fruiscono di detta pensione (artt. 1 della legge n. 18 del 1980 e 12 della legge n. 118 del 1971).

La possibilità di cumulo delle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità con l'indennità di accompagnamento trova quindi ragione nella diversa funzione di tali provvidenze: le quali tendono, nell'un caso, a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell'invalidità non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento; nell'altro, a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.

L'assicurare tali condizioni rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà additati dall'art. 2 Cost., ed ha preminente rilievo nell'ambito dei compiti di assistenza posti allo Stato dall'art. 38, primo comma; e per altro verso, data l'autonomia della situazione in discorso, contrasta certamente col principio d'uguaglianza il concedere o meno la relativa prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che essi fruiscono o no di provvidenze preordinate ad altri fini.

Le disposizioni impugnate vanno perciò, nel loro combinato disposto, dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui escludono che ai fini della valutazione dello stato di inabilità totale che dà diritto all'indennità di accompagnamento possa essere considerata la cecità parziale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Circolare Ministero della Salute 28-4-2004

MINISTERO DELLA SALUTE
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SESSIONE XLV SEZIONE II

Seduta del 28 Aprile 2004

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

SEZIONE II

Vista la relazione del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, avente per oggetto: Legge 3 aprile 2001 n. 138.

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici. Accertamento della cecità civile: aggiornamento della modulistica in uso preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto alla Direzione Generale della Prevenzione un parere concernente l'ambito di applicazione della Legge in oggetto e, in particolare, i riflessi della stessa nei confronti dell'accertamento della cecità civile proponendo, al riguardo, la propria interpretazione, secondo la quale le nuove definizioni non possono essere prese in considerazione ai fini dell'accertamento della cecità civile, visto che l'articolo 1 della stessa legge recita che «Tale classificazione di natura tecnico-scientifica non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale».

Vista la relazione del prof. Ratiglia

Considerato che, ai sensi della succitata Legge, la classificazione e la quantificazione delle minorazioni visive risulta innovativa e scientificamente adeguata, in quanto in questa valutazione si tiene conto sia dell'acutezza visiva centrale che del campo visivo, due elementi che, se alterati, possono invalidare la funzione visiva in modo differente per gravità.

Tenuto conto che:

– la riduzione del campo visivo binoculare sotto del 3% previsto per la definizione di cieco totale risulta estremamente invalidante, tanto quanto un'acutezza visiva ridotta alla percezione della luce e al moto della mano, in quanto non consente assolutamente la deambulazione del paziente; – se il residuo perimetrizzato inferiore al 3% è localizzato nella porzione più centrale, che corrisponde all'area foveale, può comportare un residuo di acutezza visiva centrale più alto del moto della mano e superiore pertanto ai parametri di acuità previsti in tema di indennizzo civile, ma comunque non consentendo all'individuo una deambulazione autonoma.

RITIENE OPPORTUNO

che la classificazione e la quantificazione del danno visivo, ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 138, sia presa a riferimento in tutti gli ambiti in cui si effettua una valutazione medico legale del danno funzionale.

In merito alla corrispondenza fra la misura in gradi del restringimento del campo visivo e la nuova definizione introdotta dalla succitata legge, che fa riferimento ad un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3% per i ciechi totali, al 10% per i ciechi parziali, al 30%, 50%, 60% per gli ipovedenti,

APPROVA

l'allegato documento predisposto dal prof. Ratiglia su «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»

Titolo:

Relazione su: «Classificazione e quantificazione della minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»

di R. Ratiglia

INTRODUZIONE

Per minorazione visiva s'intende una riduzione più o meno grave della funzione sensoriale che consegue ad un danno avvenuto a carico dell'apparato visivo. Il coinvolgimento patologico può interessare non solo il bulbo oculare, ma anche i suoi annessi, le vie

nervose che veicolano gli stimoli visivi verso il sistema nervoso centrale, nonché la corteccia cerebrale.

La funzione visiva globalmente intesa comprende numerose capacità percettive specifiche, quali l'acutezza visiva, il campo visivo, la sensibilità al contrasto, il riconoscimento dei colori, il senso del rilievo, la stereopsi, la resistenza all'abbagliamento, la capacità di adattamento, la percezione del movimento, ecc... Quando si verifica un danno del sistema visivo, alcune capacità percettive possono risultare alterate più di altre e la quantificazione precisa della minorazione richiederebbe un esame funzionale completo, certamente non eseguibile nella «routine» clinica. Dal punto di vista classificativo, pertanto, occorre valutare soprattutto le due capacità percettive principali, quelle cioè che consentono all'individuo di interagire con l'ambiente e di mantenere una completa autonomia nella vita di tutti i giorni: acutezza visiva e campo visivo. Le altre capacità sono meno importanti, poiché completano e migliorano la qualità della visione, senza possedere un peso così determinante nell'economia visiva dell'individuo.

L'acutezza visiva è la capacità di riconoscere nei minimi dettagli l'oggetto fissato. Essa dipende dall'elevato potere risolutivo presente in una piccola area centrale della retina, chiamata fovea, e dalla integrità delle vie nervose che si originano dai neuroni presenti a questo livello.

Il campo visivo è la capacità di percepire, in modo indistinto, gli oggetti che compongono l'ambiente nel cui centro si trova l'oggetto fissato. Tale capacità dipende dalla funzione dell'intera retina extrafoveale, fino all'estrema periferia, e dalla integrità delle vie nervose che provengono dai neuroni presenti in tutta la retina, fovea esclusa. Si può quindi distinguere una visione centrale distinta (acutezza visiva), che permette di riconoscere le caratteristiche dell'oggetto fissato, ed una visione periferica (campo visivo), indistinta, che fornisce un'informazione generica sull'ambiente, grazie alla quale l'individuo riesce ad orientarsi ed a muoversi nello spazio.

Esistono malattie che colpiscono elettivamente la visione centrale e fanno decadere l'acutezza visiva dai livelli normali (10/10, corrispondenti ad una capacità risolutiva angolare di circa 1' di grado), fino a valori progressivamente più bassi, talora inferiori ad 1/10. Le affezioni più spesso alla base di questo tipo di danno sono le maculopatie (congenite, giovanili, post-traumatiche, legate alla senescenza, ecc.) e le neuropatie ottiche (eredofamiliari, tossico-carenziali, legate alle sindromi demielinizzanti, ecc.).

Altre malattie, al contrario, danneggiano elettivamente la visione periferica, come ad esempio la retinopatia pigmentosa ed il glaucoma. In questi casi, il campo visivo si restringe progressivamente fino a diventare «tubulare»: il paziente colpito da queste affezioni riconosce gli oggetti fissati, ma non riesce a muoversi autonomamente nello spazio.

Quando una minorazione visiva, centrale o periferica o mista, raggiunge un grado tale da impedire ad un soggetto il compimento degli atti elementari della vita quotidiana

necessari per gestire se stesso, per lavorare, per comunicare e per interagire autonomamente con l'ambiente, ci si trova in una situazione di ipovisione (centrale o periferica, a seconda che si riduca prevalentemente l'acutezza visiva o il campo visivo) o di cecità (centrale o periferica), qualora il residuo funzionale sia minimo, non utilizzabile, o completamente assente. È pertanto chiaro come l'ipovisione sia presente quando la minorazione visiva produce una incapacità visiva o, più correttamente, una disabilità visiva bilaterale ed irreversibile non completa, ma di entità rilevante. In termini numerici, il Gisi (Gruppo Italiano per lo Studio dell'Ipovisione), anche sulla base dei valori riconosciuti dall'«Organizzazione Mondiale della Sanità», ha stabilito che l'ipovisione centrale è da considerarsi lieve quando il residuo visivo è inferiore a $4/10$ e compreso tra $3/10$ e $2/10$, moderata se il residuo è compreso tra $2/10$ ed $1/10$, grave quando il residuo si colloca tra $1/10$ ed $1/20$. In caso di danno ancora maggiore si parla di cecità centrale relativa (o parziale, con residuo funzionale minimo) per visus compresi tra $1/20$ e conta delle dita e di cecità centrale assoluta (o totale) per capacità funzionali centrali completamente assenti o ridotte alla percezione del movimento della mano od alla mera percezione della luce.

Analogamente, l'ipovisione periferica è classificata, in base al residuo perimetrico percentuale, in tre livelli (lieve, moderata e grave), rispettivamente con danno del campo visivo compreso tra il 40 ed il 50%, tra il 50 ed il 70% e tra il 70 ed il 90%. Se il danno perimetrico è ancora più grave, si cade nella situazione cosiddetta di cecità periferica relativa (campo visivo residuo tra il 9 ed il 3%) oppure assoluta (campo visivo residuo inferiore al 3%).

Il perimetro automatico più diffuso è certamente l'Humphrey field analyzer II (HFA II, San Leandro, Ca). Con tale apparecchiatura è possibile eseguire una quantificazione percentuale del danno perimetrico binoculare utilizzando un programma messo a punto da Estermann. Questo programma era stato inizialmente predisposto per la perimetria manuale e venne, poi, adattato alla perimetria automatica ed inserito nel «menu» dei più diffusi perimetri automatici. Il «pattern» del test di Estermann era utilizzabile, nella perimetria manuale cinetica binoculare, sovrapponendo una griglia di 120 punti al di sopra del diagramma isoptero. Tale programma deviava dalle griglie monoculari dello stesso Autore, costituite da 100 punti ciascuna.

Esso venne adattato alla perimetria automatica statica Humphrey ed Octopus, mediante una strategia che prevedeva l'uso di un singolo livello di stimolazione. Lo stimolo utilizzato aveva un'intensità pari a 10 dB (1000 asb).

Diversi studi hanno impiegato il programma di Estermann per valutare il danno perimetrico e per correlare i punteggi ottenuti con i risultati delle altre metodiche di quantificazione della minorazione visiva. Da questi studi è emerso che il principale inconveniente del metodo di Estermann consiste nel fatto che non vengono prese in considerazione le

aree di campo visivo in cui la sensibilità è solo parzialmente ridotta, proprio perché lo stimolo ha sempre la stessa intensità, quasi massimale: in tal modo si verifica una sottostima del danno realmente presente e non si ottiene una valutazione precisa della disabilità del paziente.

SISTEMA PROPOSTO dal Gisi e dalla Sipe

Per la valutazione percentuale del danno perimetrico, il Gisi e la Sipe hanno suggerito la possibilità di utilizzare il programma messo a punto, già da alcuni anni, da Zingirian & Gandolfo; tale programma può essere gestito con i principali perimetri automatici e fornisce un'analisi del campo visivo binoculare rapida e completa, con agevole calcolo della minorazione della visione periferica. Questo programma perimetrico binoculare risponde a diverse esigenze di tipo gestionale ed assicura una valutazione ottimale del campo visivo funzionale (ci informa, cioè, sulla effettiva importanza del danno visivo periferico nelle condizioni normali delle attività quotidiane):

- è un programma nel quale l'intensità dello stimolo è correlata alla classe di età del paziente ed al gradiente fisiologico della sensibilità; la strategia, inoltre, è del tipo «3 zone», per cui gli stimoli appena sopraliminari non percepiti vengono ripresentati una seconda volta e, se ancora non si verifica la percezione, la luminanza viene aumentata fino al suo valore massimale; i difetti, in tal modo, vengono classificati come assoluti o relativi;
- è un esame di breve durata e di agevole gestione anche in soggetti facilmente affaticabili e con problemi nella capacità di collaborazione (soggetti anziani, bambini, pazienti neurologici, ecc.); – è un esame che tiene conto delle aree perimetriche più importanti dal punto di vista funzionale (campo visivo paracentrale ed inferiore), aumentando il numero dei punti esplorati in quelle zone la cui integrità è fondamentale per assicurare l'autonomia nell'ambiente; su 100 punti esplorati, infatti, 60 sono collocati nell'emicampo visivo inferiore (più importante per la mobilità nell'ambiente e per la lettura) e solo 40 in quello superiore; 64 punti, inoltre, sono collocati nel campo visivo paracentrale (5-30°) e solo 36 in quello periferico (30-60°), meno importante per l'autonomia;
- consente un agevole calcolo del danno percentuale: i punti visti con stimolo appena sopraliminare hanno valore pari a 1; quelli visti solo con stimolo massimale hanno valore 0,5; quelli non visti hanno valore 0.

Notiziario Inca ■ Quaderni di Medicina Legale del Lavoro